



COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PARTITA IVA 00354730392
AREA DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE

P.G.n.96885/2015
TL 963/15

Ravenna, 13/07/2015

OGGETTO: CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAVENNA DIVIETO DI CONTRATTAZIONE E DI ACQUISTO DI MERCE.

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno dell'abusivismo commerciale, principalmente perpetrato sull'arenile del litorale, viene affrontato con azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine, sotto l'egida ed il coordinamento della locale Prefettura, attraverso la diversificazione delle strategie d'intervento;

Rilevato che la vendita di merce in forma itinerante è consentita nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o dall'Autorità competente per territorio, a seguito dell'emanazione degli atti amministrativi a ciò finalizzati: di converso l'attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata, ed in tale evenienza, il violatore/venditore incorre nelle sanzioni previste dal D.L.vo n. 114/98 (artt. 28 e 29);

Richiamata l'ordinanza balneare n. 1/2015, emanata dalla Regione Emilia Romagna, che all'art.6 – comma 1, stabilisce che: "l'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuola di vela e di nuoto, è consentito nel periodo della stagione balneare ed è soggetto ad autorizzazione comunale, secondo le modalità stabilite dai Comuni competenti per territorio" ed al comma 5, stabilisce, inoltre, che dette "attività devono avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.";

Atteso che questa Amministrazione Comunale non autorizza la vendita su area demaniale marittima, in quanto tale forma di commercio, se perpetrata in luogo vietato, realizza diverse fattispecie di illeciti amministrativi e/o penali, quest'ultimi realizzati con il commercio di merce con marchi contraffatti e l'immissione in commercio di merce pregiudizievole per la salute pubblica; dando luogo alla concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate. Inoltre l'occupazione indebita di parte della battigia destinata al transito dei bagnanti e delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare sono elementi concorrenti a creare il disordine sociale e pregiudizio per la pubblica incolumità;

Tenuto conto che le normative sopra richiamate prevedono il divieto di vendita nelle aree non autorizzate dall'organo competente, ma nulla dicono circa il divieto di acquisto;

Rilevato, altresì, che l'art. 1 – comma 7 – del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce che l'acquirente è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 ad euro 7.000,00, qualora proceda all'acquisto o all'accettazione di merci con marchi contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale;

Ritenuto, quindi, necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato, durante la stagione balneare, specie sull'arenile del litorale ravennate, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate, incidenti negativamente sulla sicurezza urbana ed incolumità pubblica, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale;

Vista l'impossibilità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale con gli ordinari strumenti giuridici;

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 125 inerente i nuovi poteri attribuiti al Sindaco in materia di incolumità pubblica e salute pubblica, attuati attraverso la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per le finalità di cui prima;

Visto l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 92;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 07.04.2011, n. 115 che ha parzialmente modificato la formulazione dell'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000;

ORDINA

Quanto di seguito:

- su tutto il territorio comunale ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante, è vietato a chiunque di contrattare ed acquistare merce posta in vendita in violazione alle norme sul commercio;
- le violazioni alla presente ordinanza, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 75,00;

Ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, per le violazioni di cui sopra è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di €. 25,00;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Ravenna resti in vigore sino al 31.10.2015;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ravenna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Fabrizio Matteucci